

DEPOSITO ATTI PENALI 2025¹

Il recentissimo decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 (pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno) ha integralmente sostituito l'art. 3 del precedente d.m. n. 217 del 2023, ridefinendo il quadro delle tempistiche (e delle proroghe) di entrata in vigore delle disposizioni in materia di processo penale telematico.

In estrema sintesi, questa la disciplina risultante (che, come detto, è già in vigore). A seguire alcune brevi osservazioni a prima lettura.

I. IL DEPOSITO TRAMITE PDP COME REGOLA GENERALE

Il comma 1 del nuovo art. 3 d.m. 217/23 (sostituito dal d.m. in commento) prevede, come di consueto, una disciplina a carattere generale ed un articolato sistema di discipline derogatorie.

La disciplina generale, entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevede il deposito telematico (ossia esclusivamente a mezzo PDP, escludendo la pec: questo sarà bene precisarlo) come regola quanto agli atti da depositare ai seguenti soggetti: procura presso il tribunale, tribunale, ufficio Gip/Gup, Procura europea, procura generale presso corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

La norma è destinata sia ai soggetti c.d. "interni" (magistrati, personale di segreteria e cancelleria) che a quelli c.d. "esterni" (parti private e difensori), non fa distinzione di fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio, ecc.) o di tipologie di atti, avendo dunque, almeno tendenzialmente, portata generale per tutte le fasi e tutti gli atti del procedimento penale, che pertanto dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere depositati tramite il PDP, salve le eccezioni che seguono.

II. LE ECCEZIONI AL DEPOSITO OBBLIGATORIO TRAMITE PDP

Dopo aver dettato la regola generale, il testo del citato nuovo art. 3 prevede regole derogatorie sia per i soggetti "interni" che per noi "esterni". Si tratta di deroghe alquanto diversificate (e di impatto assai più "morbido" per gli "interni", tali da suscitare le critiche della Giunta UCPI). Visto il predominante interesse, si darà conto solo di quelle applicabili ai difensori.

Un primo gruppo di eccezioni (comma 3), per noi soggetti "esterni", riguarda il deposito, presso il tribunale o l'ufficio Gip/Gup, di «atti, documenti, richieste e memorie», nei procedimenti relativi a misure cautelari (personali e reali) e di impugnazione di sequestro probatorio: in tali casi il

¹ Contributo di sintesi dei lavori –allo stato- dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale dell'UCPI, redatto dall'avv. Maurizio Bozzaotre, segretario della Camera Penale di Pistoia.

deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche (quindi tramite pec o cartaceo). Questo fino al 31 dicembre 2025.

Un secondo gruppo di eccezioni (comma 4), per noi “soggetti esterni”, riguarda il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» nei procedimenti di giudizio abbreviato, direttissimo e immediato: anche in tali casi il deposito può farsi con modalità non telematiche (quindi tramite pec o cartaceo). Questo fino al 31 marzo 2025.

Altra disciplina (indirettamente) derogatoria riguarda il novero dei soggetti riceventi indicati al comma 5. In sintesi: sino al 31 dicembre 2026, per noi “soggetti esterni”, il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» può avere luogo anche con modalità telematiche (quindi rimane la possibilità di deposito cartaceo o tramite pec) relativamente ai seguenti uffici: giudice di pace, corte di appello, procura generale. Per gli altri soggetti indicati al medesimo comma 5 (procura presso tribunale minorenni, tribunale minorenni, tribunale di sorveglianza, Cassazione, Procura generale presso cassazione), il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» potrà avere luogo anche con modalità telematiche, ma solo previo provvedimento adottato dal Capo Dipartimento dell'innovazione tecnologica del Ministero.

In definitiva, per tutti gli atti indirizzati a questi soggetti, l'obbligo di deposito telematico a mezzo PDP scatterà (salvo ulteriori proroghe, ovviamente...) a decorrere dal 1° gennaio 2027. A partire da tale data, per effetto del comma 8, il deposito telematico obbligatorio si applicherà anche ai procedimenti di misure di prevenzione, alla fase di esecuzione penale e ai rapporti con autorità giudiziarie straniere.

III. LE MISURE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA NELLA LEGGE DI BILANCIO

Strettamente collegata al processo telematico è, per noi soggetti “esterni”, la materia delle spese di giustizia per le copie di atti e documenti contenuti nel fascicolo penale.

Nella legge di bilancio 2025, approvata dal Parlamento in via definitiva, sono state modificate alcune previsioni in subiecta materia. In particolare:

- a) viene modificato l'art. 269 del d.P.R. 115/2002, che adesso prevede che «Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi»;
- b) è stato inserito l'art. 269-bis che disciplina il “Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale” stabilendo che «Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale», è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

In attesa dell'entrata a regime del fascicolo informatico a tutti gli effetti, che permetterà ai difensori, a discovery avvenuta, di estrarre gratuitamente ed in autonomia duplicati di atti e

documenti, la modifica oggi approvata pare assai opportuna. Come ha rilevato la Giunta UCPI «si abbandona, finalmente, per le trasmissioni telematiche l'anacronistico sistema del calcolo del diritto "a pagina" che - nell'impossibilità attuale di selezionare da remoto le parti di fascicolo di interesse - costringeva chi voleva ottenere presso il proprio studio atti e documenti tramite il TIAP a pagare cospicue cifre per l'intero (comprese parti non di interesse) e, soprattutto, non sarà più dovuta l'irragionevole cifra di € 327,56 per la copia di supporti CD».

Fatta la legge, si dovrà vigilare sulla sua corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale, abbandonando quella sorta di "federalismo processuale" che purtroppo affligge il nostro processo penale (telematico e non solo). In tal senso, conclude il comunicato della Giunta, si dovrà porre «particolare attenzione alle trasmissioni di atti e documenti costituiti da poche pagine dei quali, comunque, rimane consentito il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere».

IV. SUL PPT DEL 2025: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Tornando al quadro normativo dei depositi da effettuarsi ai sensi del nuovo d.m. 206 del 2024, da una prima lettura del provvedimento si possono svolgere alcune brevi considerazioni.

1) ATTI IN UDIENZA: la disciplina sopra tratteggiata riguarda ovviamente i "depositi" di atti e documenti che vengano effettuati "fuori udienza", mentre per le produzioni/acquisizioni documentali effettuate in udienza dovrebbero senz'altro valere le regole generali.

2) PARTE CIVILE: quanto appena detto vale a maggior ragione per le dichiarazioni di costituzione di parte civile (stante la regola codificata all'art. 78 cpp) e per le relative conclusioni, che ben possono quindi essere depositate (in modo cartaceo, evidentemente) in udienza; rimangono alcune difficoltà operative di una costituzione di p.c. depositata fuori udienza (in PDP) corredata delle relative notifiche di legge, anche se occorre dire che il termine di decadenza fissato, a seconda dei casi, all'udienza preliminare o a quella predibattimentale, risolve in gran parte il problema maggiormente sentito sul punto, ossia il deposito della lista testi, il cui termine è ora "spostato" in avanti, a ritroso dell'udienza dibattimentale.

3) IMPUGNAZIONI: come si è visto, le corti di appello rientrano, fino a tutto il 2026, nel regime derogatorio a "doppio binario" (in realtà nei fatti triplo: PDP, pec e cartaceo). E però le norme relative alle impugnazioni rimangono quelle espressamente previste dall'art. 582 cpp (che ovviamente non viene modificato dal d.m.), che a sua volta prevede il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Stante ciò, relativamente agli appelli contro le sentenze del tribunale, buona regola prudenziale suggerirebbe il deposito dell'atto tramite PDP, mentre per gli atti successivi, una volta che il procedimento si sia incardinato presso la corte, si potranno eventualmente usare anche gli altri "canali" di trasmissione.

4) NOMINE, DENUNCE, QUERELE, ATTI POST 415-BIS: rimangono le regole già in vigore di deposito, da farsi obbligatoriamente ed esclusivamente a mezzo PDP.

5) TERZI INTERESSATI: rimangono le criticità, più volte segnalate dall'Unione, relative al deposito di atti e documenti provenienti da terzi interessati (ad esempio, proprietari di beni sequestrati non indagati), o il difficile coordinamento pratico tra modalità telematiche e cartacee di deposito e/o notifica previste ad esempio in materia di citazione del responsabile civile.

6) PROCEDIMENTI "NON AUTORIZZATI": rimane la criticità "maxima", ovvero la materiale impossibilità di depositare atti tramite il PDP allorché il procedimento non compaia nella lista di quelli "autorizzati" rispetto a quel difensore. Qui la raccomandazione ai Colleghi è utilizzare ogni mezzo utile (per via telematica o analogica vis-à-vis...) per sollecitare gli uffici giudiziari a provvedere a tale necessario aggiornamento. Il punto è che a volte, soprattutto nelle fasi di "transizione" di un fascicolo da un ufficio ad un altro, non è agevole individuare lo "sportello" cui rivolgersi a tale bisogna, con il rischio di vedersi "rifiutata" ogni richiesta in tal senso. Si spera che col tempo il problema (relativo, va detto, ai fascicoli meno recenti) si riduca sempre più fino ad esaurirsi. Qui forse vale quel che il grande Benedetto Croce diceva a proposito della giovinezza: una gran brutta malattia, che per fortuna col passare del tempo tende a scomparire.